



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Dirigenza

Nota di servizio n. 75/2023

AI COORDINATORI E
AI RESPONSABILI DI UFFICI E CANCELLERIE
A TUTTO IL PERSONALE DEL SETTORE PENALE
e p.c. AL PRESIDENTE DELLA CORTE

S E D E

Oggetto: Riforma Cartabia – Alcuni chiarimenti.

A seguito di recenti riunioni dei presidenti di Sezione e degli approfondimenti effettuati dai direttori che coordinano il settore penale dopo i primi mesi dell'entrata in vigore del decreto legislativo 150 del 2022, è emersa l'esigenza di alcuni chiarimenti.

Per via schematica si riportano le norme in vigore con i relativi chiarimenti.

ART. 582 CPP: Modalità di presentazione dell'atto di impugnazione – Circolare Ministero D.A.G. 27.01.2023

Il novellato art. 582 cpp prevede il deposito telematico degli atti di appello, con facoltà della sola parte privata di deposito anche in forma analogica, deposito che in ogni caso va effettuato sempre presso l'Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato

L'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, poi, ha differito l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte con il nuovo art.582 c.p.p. disponendo che fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al primo comma del medesimo art. 87, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'art. 582 comma 1, c.p.p. nella formulazione precedentemente in vigore.

Il DM 4 luglio 2023 ha introdotto tra gli atti da effettuare tramite il portale dei depositi telematici il ricorso per cassazione.

Il Decreto 18 luglio 2023 del Ministro della giustizia *“Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante «Portale deposito atti penali» - Avvio fase di sperimentazione”* prevede che *“L'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre*

2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”.

Con nota del 25 luglio 2023 il Ministero della Giustizia ha chiarito che:” L’Amministrazione ritiene che relativamente agli atti indicati all’art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2023, qualora non inclusi nell’elencazione di cui all’art. 87, comma 6-bis, del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, le modalità di deposito sono, alternativamente, le seguenti:

a) mediante deposito nel portale del processo penale telematico (Portale deposito atti penali – PDP) individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

b) mediante invio tramite posta elettronica certificata (PEC);

c) con modalità cartacee.

Per l’effetto, sino al momento in cui entrerà definitivamente in vigore la nuova disciplina sul deposito telematico dell’atto di impugnazione di cui al nuovo testo dell’art. 582 c.p.p. (differita al 31.12.2023), l’atto di impugnazione può essere depositato con le seguenti modalità:

- tutte le parti processuali possono depositare l’atto in forma di documento analogico (cioè in cartaceo) nella cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 582, primo comma, c.p.p. ante-riforma;

- le sole parti private che si trovino all’estero possono depositare l’atto di impugnazione davanti ad un agente consolare all’estero;

- i difensori possono, in via alternativa rispetto al deposito dell’atto in forma di documento analogico presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, avvalersi della possibilità di depositare l’atto di impugnazione via PEC, ai sensi e con le modalità descritte dall’art. 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 oppure attraverso il deposito telematico ex dm 4 luglio 2023.

NOTIFICAZIONI

Si ricorda: ABROGAZIONE DELL’ART. 157 co 8 bis cpp è quindi esclusa la possibilità di notificare all’imputato il decreto di citazione a giudizio presso il difensore di fiducia;

Nuovo art. 161, comma 4 cpp: notifica mediante consegna al difensore in caso di mancanza ovvero insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio (abrogata la precedente previsione del domicilio determinato).

La procedura di notifica ex art. 161 co. 4 c.p.p., quindi, resta pienamente legittima, ma va sempre temperata con la verifica della effettività della conoscenza del processo da parte dell’imputato che giustifica la dichiarazione di assenza (Cass SSUU 14573/21)

Si segnala l'introduzione dell'art. 157 bis cpp che consente le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, mediante consegna al difensore.

ART. 585 comma 1 bis C.P.P. (IMPUGNAZIONI PER IMPUTATO ASSENTE) IN VIGORE PER LE SENTENZE PRONUNCIATE IN DATA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA (31.12.2022):

I termini per impugnare sono aumentati di 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. Per questo motivo sia a verbale che nella intestazione delle sentenze è necessario indicare correttamente la posizione processuale dell'imputato.

I casi di “assenza”, da cui deriva l'aumento di ulteriori 15 giorni per l'eventuale ricorso in Cassazione, sono unicamente quelli disciplinati dall'art. 420 bis commi 1 – 2 – 3 cpp e con assenza dichiarata dal giudice ai sensi del comma 4 dell'art. 420 bis cpp.

Consegue che, in caso di impugnazione del difensore dell'assente si dovranno computare ulteriori 15 giorni rispetto a quelli previsti in via ordinaria dall'art. 585 c.p.p. per i processi celebrati in TRATTAZIONE ORALE nel corso dei quali la Corte ha dichiarato l'imputato assente. Quindi la Cancelleria dovrà tenere conto di questo prolungamento del termine per impugnare – anche ai fini della dichiarazione di irrevocabilità.

Ovviamente in caso di trattazione scritta (c.d. rito “cartolare”) non si applica la maggiorazione del termine.

545 BIS CPP- CONDANNA A PENA SOSTITUTIVA (c.d. doppio dispositivo)

Nel caso contemplato dalla norma, non essendo al momento previsto su SICP lo scarico del c.d. doppio dispositivo, si consiglia di annotare a SICP il primo dispositivo nel campo annotazioni estese, caricare copia dello stesso in atti e documenti e, in “gestione udienze”, selezionare il campo SOSPENSIONE indicando la data di rinvio. Il secondo e definitivo dispositivo, dal quale decorreranno i termini per il deposito della motivazione andrà invece scaricato normalmente. La sentenza seguirà il normale iter per quanto concerne impugnazione o attestazione di irrevocabilità.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Nicola Stellato